

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**RICORSO CON ISTANZE EX ARTT. 52 CO.2, 53 E 116 COMMA 2 C.P.A.**

**PER** la Sig.ra **Maria Cristina Vero**, (c.f. VREMCR96B41D643A), meglio generalizzata nella procura in calce con cui è rappresentata e difesa dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino 47, ove devono essere effettuate le comunicazioni anche a mezzo fax 06/64564197; 090/6412910), o agli indirizzi di posta elettronica mail [info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it) - [santi.delia@avvocatosantidelia.it](mailto:santi.delia@avvocatosantidelia.it) o pec [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org) - [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it)

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.; **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA**, in persona del Rettore p.t.; il **CINECA** e dei controinteressati in atti, anche atenei;

**per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,**

- del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “*Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*”;
- dell'allegato n. 1 “*Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria*” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato n. 2 “*Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro*” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “*Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica*” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “*Syllabus\_BIOLOGIA*” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato “*Syllabus\_fisica*” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “*errata corrige*” del 24.06.2025;

- del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “*Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria*”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418;
- del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “*Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418*”;
- del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “*Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026*”;
- dell’allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “*Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)*”;
- del Decreto Ministeriale n. 447 dell’11 -7-2025, avente ad oggetto le “*Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025*”;
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*”;
- dell’allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “*Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*”;
- dell’allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “*Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero*”;
- dell’allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “*Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025*”;
- del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “*Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e*

*Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”;*

- del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “*Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE*” e delle allegate tabelle;

- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “*Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE*”;

- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “*Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026*”;

- del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “*Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26*”;

- dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “*Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*”;

- dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “*Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero*”;

- dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “*Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025*”;

- dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “*Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE*”;

- delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 20 ottobre 2025;

- delle graduatorie tutte in atti e di tutte le successive assegnazioni etc. della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026

pubblicata in data 28 gennaio 2026;

- della graduatoria nominativa per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 8 gennaio 2026;

- della graduatoria delle assegnazioni per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 21 gennaio 2026;

- delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale University in data 3 dicembre 2025;

- delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale University in data 23 dicembre 2025;

- del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

- dei verbali di correzione dei compiti;

- del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

- del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione e reso pubblico sul sito di University in data 16 gennaio 2026;

- del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

- del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente menzionati e nella parte in cui lede gli

interessi della ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa;

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

### **ABSTRACT**

*La ricorrente prendeva parte al semestre filtro per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, opzionando, come prima scelta, l'università degli studi del Foggia.*

*La studentessa possiede già un titolo di laurea in Scienze Infermieristiche, conseguito nello stesso Ateneo in cui ha svolto il semestre c.d. filtro. Il ricorrente quindi è già in possesso di una laurea in materia sanitaria, attribuita dallo stesso Ateneo.*

*La stessa al primo appello conseguiva in Biologia il punteggio di 20.20; in Chimica il punteggio di 16.7 e in Fisica il punteggio di 7.9. Parte ricorrente ripeteva solo le due prove in cui non aveva raggiunto la soglia del 18, ove conseguiva il punteggio di 14,4 in Fisica e 17,5 in Chimica, ottenendo un punteggio di 120,20 e una posizione totale n. 18022. La ricorrente, dai voti ottenuti raggiungeva un punteggio complessivo pari a **52,1** punti, dunque numericamente superiore a quello riportato da migliaia di candidati utilmente collocati in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione. Ciononostante, a parte ricorrente è stata consentita la sola immatricolazione presso la sede di Tirana, ove si è immatricolato al fine di evitare la decadenza salvo, dopo aver ben compreso che si tratta dell'Ateneo privato di Nostra Signora del Buon Consiglio in Albania, spiegare a mezzo pec, di non prestare acquiescenza.*

*Il dato assume rilievo ancora maggiore ove si consideri che, dei voti conseguiti, di cui uno alla soglia del 18 e risulta, dunque, aver un peso molto diverso rispetto alle sufficienze inferiori ad esempio a un 10. A fronte di un sistema che avrebbe dovuto fondarsi sul punteggio complessivo ottenuto nelle tre prove, si registrano situazioni nelle quali candidati con punteggio reale complessivo pari a **52,10** risultano esclusi, mentre risultano ammessi soggetti con punteggi reali pari a 19,4 (pari al punteggio dell'ultimo ammesso). La scelta ministeriale ha, di fatto, premiato candidati che, per mera casualità*

*statistica o per specifica attitudine settoriale, abbiano conseguito risultati elevati in una sola disciplina, risultando invece gravemente insufficienti o addirittura privi di valutazione nelle altre. In una selezione fondata su punteggi complessivi “secchi”, parte ricorrente - con 52,10 punti - risulterebbe indubbiamente più meritevole di candidati collocati in fasce superiori con punteggi di 25 o 26 in due prove e punteggi pari a zero o comunque estremamente bassi nella terza. Non essendo allo stato conoscibili i punteggi degli ammessi nelle altre prove, ove occorra si chiede disporsi idonea istruttoria sul punto deducendo come per tabulas e nella fase cautelare di cui ci si occupa parte resistente superi la prova di resistenza rispetto all’ultimo degli ammessi con 19,4. Orbene, qualora le regole della procedura fossero state chiare sin dall’inizio, la ricorrente avrebbe potuto ripetere anche la prova di Biologia, con l’attribuzione di un miglior punteggio. Inoltre, qualora le regole della procedura fossero state chiare sin dall’inizio, la ricorrente avrebbe potuto ambire a ben diversa sede. L’inserimento successivo delle ulteriori preferenze ha invece determinato l’impossibilità per la studentessa di essere utilmente collocata, in ragione del sistema di assegnazione adottato.*

*Parte ricorrente non ha ottenuto l’arrotondamento (motivo IV) del punteggio ottenuto nella prova di Chimica pari a 17,5 nonostante sia pacifico e ragionevole che tale voto, così come consentito dalla lex specialis per i voti superiori al 18, fosse arrotondato consentendo così di passare, direttamente, in fascia superiore tra le nove individuate dal Ministero.*

**FATTO 1. Come era stato pensato dal Legislatore il c.d. semestre filtro.** L’attuale sistema di accesso prevede che, al termine del bimestre, siano previsti due appelli: il primo calendarizzato il 20 novembre 2025 e il secondo il 10 dicembre 2025. Per accedere ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, come accennato, era richiesto il superamento di tre prove, in realtà tre test distinti, ciascuno composto da 15 domande a risposta multipla e 16 a risposta aperta. Si trattava di tre esami affrontati per la prima volta da studenti neo-iscritti all’università, svolti nello stesso giorno, in successione, con intervalli di soli 15 minuti, costituendo il primo e immediato impatto con il sistema

universitario. L'esito, disastroso, è stato che quasi nessuno è riuscito a conseguire le tre sufficienze richieste (18/30), con la conseguente impossibilità di iscriversi anche ai corsi affini. Su 63.079 studenti UE iscritti al semestre filtro che hanno frequentato le lezioni e sostenuto i tre esami, ben 43.817 non hanno ottenuto alcuna sufficienza, a conferma dell'impossibilità materiale di sostenere, al primo ingresso in università, tre esami consecutivi nello stesso giorno, distanziati di appena 15 minuti. Tale modalità di accesso è risultata, dunque, radicalmente impraticabile, poiché pretende (o meglio pretendeva, per mano, tuttavia, dell'unico legittimo autore che è il Legislatore) una prestazione che non è prevista, né richiesta, in alcuna fase ordinaria della carriera universitaria. Ne è derivato un meccanismo che non misura il merito, ma introduce una prova oggettivamente inesigibile, trasformando l'accesso agli studi universitari in un ostacolo irrazionale e insuperabile. A titolo esemplificativo, secondo i criteri stabiliti dal Legislatore Ministero, per il corso di laurea in Medicina solo 7.623 studenti hanno conseguito le tre sufficienze secondo i criteri originariamente previsti, come risulta dalle graduatorie in atti. Il fenomeno dei posti liberi è destinato ad aggravarsi ulteriormente, in ragione della graduatoria nazionale che costringe studenti a spostamenti irragionevoli sul territorio nazionale. Il sistema, inoltre, presenta il paradosso per cui i posti vacanti che si svilupperanno a seguito delle rinunce non vengano coperti, ma al limite utilizzati per trasferimenti di sede, i quali presuppongono che il posto da cui ci si trasferisce rimanga vuoto.

**2.1. ... e come è diventato.** Il Ministero, preso atto che non avrebbe colmato il numero di posti banditi, come già avvenuto per il corso di Odontoiatria, ha attuato un correttivo in corsa dopo l'espletamento di entrambe le prove. Dimenticando di agire con Legge delega, senza tornare il Parlamento, adottava il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025 consentendo l'ammissione in graduatoria anche a soggetti che non avevano ottenuto tutte le 3 sufficienze. Parte ricorrente ha in parte beneficiato di tale provvedimento ampliativo subendo, tuttavia, paradossali ed illegittime penalizzazioni prive di alcun riferimento alle precedenti regole di concorso e, in generale, al merito che ogni selezione dovrebbe mirare a perseguire. A fronte di tali evidenti criticità e svantaggi tutti riservati a parte

ricorrente e non prevedibili al momento dell'inizio della selezione e comunque incoerenti con il nuovo sistema creato, il Ministero ha clamorosamente avvantaggiato taluni altri candidati senza alcun merito. Emblematico è il caso del candidato che, concentrandosi strategicamente su un solo esame, ottenga un 18 in biologia e zero negli altri due, risultando comunque iscrivibile, mentre parte ricorrente non ha ottenuto punteggio utile per l'ammissione in graduatoria. Chi ha avuto la "maggiore sensibilità" di percepire il cambio delle regole del gioco e si è concentrato su una sola prova, ad oggi è iscritto a Medicina.

## **MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA (L./D.LGS. N. 26/2025) E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA (ARTT. 3, 34 E 97 COST.). DOMANDA DI AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO.**

**I.1.** Parte ricorrente, come già rappresentato, è stata assegnata alla sede "Tirana" indicata come articolazione/declinazione dell'Università di Roma "Tor Vergata". La stessa ha accettato l'assegnazione unicamente per non perdere l'anno e per poter completare gli esami/CFU eventualmente mancanti, senza che ciò possa essere interpretato quale acquiescenza né quale rinuncia (esplicita o implicita) a: (i) far valere i motivi di ricorso proposti; (ii) concorrere a ulteriori di posti anche sopravvenuti e vacanti; (iii) ottenere la piena tutela conformativa richiesta, come di seguito. In ogni caso, l'adesione "necessitata" è stata accompagnata da formale presa di posizione (anche a mezzo diffida), sicché non è predicabile alcuna volontà abdicativa.

**I.2. Anomalia strutturale della "sede Tirana": inserimento, nella graduatoria pubblica nazionale, di un ateneo privato estero con regole ulteriori e difformi.**

La "sede Tirana" non opera come una ordinaria sede decentrata di un Ateneo statale italiano, bensì — per come risulta dalla documentazione amministrativa e dalle istruzioni operative — come corso "joint degree" amministrato in Albania dall'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" (NSBC), soggetto



privato estero. La stessa modulistica di immatricolazione di Tor Vergata distingue infatti una “procedura immatricolazione sede Tirana” che impone requisiti e passaggi aggiuntivi, tipici di un distinto ordinamento universitario e amministrativo, tra cui il **requisito del “voto medio”  $\geq 6,5$**  richiesto dalla normativa albanese (Delibere del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania richiamate nelle istruzioni), requisito del tutto estraneo alla selezione pubblica nazionale italiana basata sul merito espresso nelle prove/esami del semestre filtro; l’obbligo di caricare documentazione e completare una parallela procedura su portali/uffici della sede albanese (ad es. “admissions.unizkm.al”), con ulteriori adempimenti amministrativi “in aggiunta a quelli già previsti” nella procedura ministeriale; la previsione che il corso, pur inserito nella procedura nazionale, sia “amministrato a Tirana” dall’ente estero. Tale assetto snatura la funzione tipica della selezione pubblica: l’assegnazione nazionale dovrebbe operare su sedi omogenee quanto a regole, requisiti e condizioni essenziali del percorso, così da garantire par condicio tra concorrenti. Qui, invece, l’assegnazione “Tirana”, ovvero un ateneo di matrice privata, cattolica, straniera nella graduatoria nazionale, introduce barriere ulteriori, non meritocratiche e non uniformi, che incidono: (i) sulla reale fruibilità del posto; (ii) sulla libertà di scelta dello studente; (iii) sui costi e sul carico amministrativo; (iv) sulla stessa possibilità concreta di immatricolarsi e proseguire. Difatti, il sistema — già oggetto di specifica censura nei ricorsi di questa difesa — comporta che il candidato assegnato a tale sede non possa permanere in posizione di prenotazione né concorrere ai successivi scorrimenti sui posti vacanti o sopravvenuti, con la conseguenza che l’assegnazione alla sede di Tirana si traduce in un’alternativa rigidamente escludente: o accettare una sede caratterizzata da condizioni ulteriori e difformi rispetto a quelle proprie delle sedi statali nazionali, ovvero decadere integralmente dalla graduatoria, con definitiva preclusione alla possibilità di concorrere per sedi diverse, anche ove successivamente resesi disponibili.

**I.3.Difetto di percepibilità e ambiguità della lex specialis: opzione presentata come “Tor Vergata – Tirana” senza adeguata evidenza della natura privata-estera e dei vincoli aggiuntivi.** La scelta/indicazione in piattaforma riportava la seguente dicitura

“Medicina Roma Tor Vergata Tirana”, idonee a far ritenere — per il candidato medio — una mera articolazione decentrata dell’Ateneo statale italiano, non già un percorso con amministrazione estera e con requisiti ulteriori imposti da un differente ordinamento (tra cui il citato “voto medio” 6,5). Si aggiunga che gli insegnamenti del semestre filtro sono stati erogati in Italia a Tor Vergata, con ulteriore effetto fuorviante circa la portata “estera” della sede, rafforzando il legittimo affidamento del candidato di concorrere per sedi statali italiane effettivamente comparabili.

**I.4. Aggravio procedimentale e amministrativo sproporzionato e discriminatorio: permesso di soggiorno, assicurazioni, documenti apostillati, casellari, certificazioni, depositi di somme su conti correnti esteri etc.** La documentazione prodotta evidenzia — oltre al requisito del voto medio — una serie di adempimenti ulteriori e non equivalenti a quelli richiesti per le sedi italiane, quali necessità di visti/permessi di soggiorno e relativa documentazione, richiesta/indicazione di assicurazione sanitaria e ulteriori passaggi con uffici albanesi; richieste documentali ulteriori per l’immatricolazione/iscrizione (es. diploma/pagelle in copie autentiche e apostillate, certificati, certificato medico, foto, e persino indicazioni su certificazioni giudiziarie ai fini del soggiorno). Tali oneri si traducono in una diseguaglianza sostanziale tra concorrenti: a parità di merito alcuni accedono ad una sede italiana con procedure ordinarie, altri vengono gravati da obblighi amministrativi internazionali (con rischi e tempi non governabili), con possibile effetto espulsivo dal percorso. È l’antitesi del principio meritocratico che dovrebbe reggere una procedura pubblica nazionale.

**I.5. Contraddittorietà e difetto di motivazione/istruttoria sulla questione economica: dalla “retta privata” alla comunicazione ministeriale sulle “stesse tasse di Roma”, senza garanzie per l’intero ciclo.** La questione contributiva è emblematica del difetto di istruttoria e della contraddittorietà: da un lato, nelle informazioni circolate e nelle prassi operative della sede albanese emergono impostazioni tipiche da Ateneo privato (rette elevate; procedure proprie), dall’altro il M.U.R. ha comunicato che per l’a.a. 2025/2026 agli studenti di Tirana sarebbero applicate le stesse tasse dei colleghi di Roma Tor Vergata. Tuttavia, la documentazione operativa conferma che il corso è

amministrato a Tirana dall'ente estero, con rette "proprie" indicate su pagine dedicate, evidenziando la non omogeneità strutturale; manca pertanto una garanzia chiara e vincolante (con fonte, durata e condizioni) circa l'applicazione delle "tasse calmierate" per l'intero ciclo di sei anni, inclusi eventuali anni fuori corso; tuttavia, anche ove la tassazione fosse equiparata per un periodo, restano i costi indiretti (trasferimenti, alloggio, assicurazioni, pratiche di soggiorno) e l'assenza — per definizione — dei benefici regionali del diritto allo studio legati al territorio italiano, con ulteriore disparità strutturale. L'assegnazione alla sede di Tirana di Tor Vergata, allora, può essere subito legittimamente da parte ricorrente esclusivamente se: - per l'intero percorso di studi si garantisca la medesima tassazione ed in medesimi benefici e sussidi degli studenti di TOR Vergata a parità, evidentemente, di condizioni reddituali e di merito. Le norme interne, difatti, impongono agli Atenei statali di fissare la contribuzione studentesca nella misura massima del 20% di quanto ricevono dal Ministero e non si comprende come possano tali norme trovare garanzia di applicazione anche a tale Ateneo; - l'intera strutturazione del corso di studio rispecchi fedelmente quello di TOR Vergata stessa e delle altre Università statali partecipanti all'assegnazioni dei posti unitamente a Tor Vergata stessa sede di Tirana e non vi siano esami estranei a quelli previsti negli atenei pubblici come ad esempio idoneità aggiuntive di ispirazione religiosa e cattolica che si aggiungono agli esami da sostenere. In tal senso, dunque, nulla è dato sapere, ad esempio, circa il fatto se requisiti minimi di qualità di docenza siano conformi alle ordinarie indicazioni ministeriali e come in concreto, tale sorta di accreditamento sia avvenuto.

Tali vincoli sono imposti a tutte le Università che hanno ricevuto i posti all'esito del "semestre filtro" ivi compresa TOR VERGATA che però ha comunicato di applicare una deroga per la "propria" sede di Tirana. Per un verso, dunque, ha beneficiato della procedura ministeriale di selezione, non dovendo quindi reclutare i candidati con propri metodi, dichiarando di far parte delle Università statali partecipando alla graduatoria ed all'assegnazione dei posti (a differenza delle altre private che pur ottenendo i posti non partecipano alla divisione con la graduatoria nazionale), per

altro verso ha originariamente imposto una tassazione pari a quasi 10.000 euro all'anno (€ **9650** all'anno in unica soluzione al momento dell'iscrizione) mantenendo comunque tutt'oggi una tipica struttura da Ateneo privato.

A fronte dei superiori interrogativi l'effetto concreto in capo a parte ricorrente non può che essere quello di consentirle di evitare pregiudizi sulle scelte peggio gradate a cui deve comunque accedere parte ricorrente e quindi di non decadere dall'assegnazione di tali ultimi posti.

**I.6.Ulteriore aggravio economico-procedimentale: contributi/versamenti aggiuntivi e “doppio canale” di iscrizione.** È inoltre segnalato che, per procedere con talune verifiche/valutazioni dei titoli di studio, sarebbero de facto previsti ulteriori esborsi economici sub specie di traduzioni e adempimenti vari. Tali elementi (anche solo per l'incertezza e l'opacità che generano) rafforzano il difetto di motivazione e istruttoria della scelta ministeriale di “mettere a concorso” nella graduatoria nazionale un posto che, nella realtà, è fruibile soltanto accettando un pacchetto di regole e adempimenti estranei alla selezione pubblica nazionale.

**I.7.Violazione della par condicio e dei principi di ragionevolezza: l'assegnazione “Tirana” come misura irragionevole e sproporzionata rispetto allo scopo della programmazione.** L'inserimento di una sede che: (i) è retta (quanto all'amministrazione del corso) da un ente privato estero; (ii) impone requisiti ulteriori (voto medio 6,5) e adempimenti stranieri; (iii) necessita di permessi/assicurazioni/documenti aggiuntivi; (iv) produce inevitabili maggiori costi e rischi organizzativi, integra una scelta irragionevole e contraddittoria con i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e tutela del diritto allo studio (art. 34 Cost.). In termini concreti, la procedura nazionale finisce per non selezionare “i più meritevoli” in condizioni comparabili, ma per imporre a una parte dei concorrenti una sede “speciale” e più onerosa, con conseguente distorsione del risultato selettivo e sacrificio non giustificato delle posizioni individuali. Ne deriva la necessità di una tutela conformativa e costituzionalmente orientata, che eviti l'effetto paradossale per cui lo studente, pur collocato utilmente per un posto

“statale”, venga in concreto indirizzato verso una soluzione più onerosa, più incerta e più gravosa per ragioni estranee al merito.

Alla luce dei vizi dedotti stante l’illegittimità dell’assegnazione alla sede “Tirana” per violazione dei principi di par condicio, ragionevolezza, merito e legittimo affidamento, nonché per difetto di istruttoria/motivazione e contraddittorietà, considerando altresì la fruizione del posto in condizioni omogenee e non discriminatorie **si chiede di disporre l’ammissione/immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente presso una sede statale italiana tra quelle indicate con preferenza (presso sede italiana di Tor Vergata o altra sede utile). In via subordinata rispetto al sovrannumero si ritiene che non possa operare alcuna decadenza dalla possibilità di conseguire sedi ulteriori sopravvenute e posti vacanti, né può ritenersi che l’assegnazione di “Tirana” precluda il miglioramento della posizione del candidato, specie a fronte dell’anomalia oggettiva della sede; devono pertanto essere disapplicate, in via incidentale, le previsioni ministeriali nella parte in cui impediscono al candidato assegnato di ottenere una sede diversa (o di non subire pregiudizi) quando l’assegnazione concerne una sede non omogenea e gravata da requisiti ulteriori non esplicitati e non meritocratici.**

A fronte dei superiori interrogativi l’effetto concreto in capo a parte ricorrente non può che essere quello di consentirle di evitare pregiudizi con una ammissione sovrannumeraria in prima sede o sulle scelte peggio gradate ove vi siano ancora posti disponibili o successivamente resisi vacanti.

Difatti, l’accettazione della sede non può dar vita ad acquiescenza rispetto ai successivi motivi spesi, anche in ragione della diffida pec inviata.

**II.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE – VIOLAZIONE DELLA FUNZIONE TIPICA DELLA PROVA SELETTIVA – DUPLICAZIONE IRRAGIONEVOLE DELLA VERIFICA DEL MERITO – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DELLA L. 264/1999 – VIOLAZIONE DELLA L. 148/2002 – ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA MINISTERIALE E REGOLAMENTARE NELLA PARTE IN CUI CONSENTE IL SOLO ESONERO DALLA FREQUENZA SENZA PREVEDERE L’ACCESSO IN SOVRANNUMERO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

La disciplina applicata al caso di specie si pone in contrasto con i principi generali che governano le procedure selettive pubbliche nella parte in cui sottopone indiscriminatamente alla verifica selettiva del c.d. “semestre filtro” soggetti che risultano già previamente selezionati attraverso procedure concorsuali analoghe, ovvero soggetti che risultano già in possesso di percorsi formativi universitari caratterizzati dal superamento di esami pienamente sovrapponibili, sotto il profilo contenutistico e scientifico, a quelli oggetto della selezione stessa. Nel caso in esame, parte ricorrente ha già sostenuto prove selettive nazionali o comunque pubbliche aventi contenuto sostanzialmente sovrapponibile sotto il profilo delle materie oggetto di verifica, delle modalità di accertamento del livello culturale scientifico di base e della funzione selettiva di accesso a percorsi formativi sanitari, e ha già sostenuto esami universitari nelle medesime discipline oggetto del semestre filtro, con conseguente accertamento già avvenuto del livello di preparazione richiesto. In tale contesto, l'imposizione di una nuova verifica selettiva generalizzata non risponde ad alcuna esigenza istruttoria concreta, né ad una esigenza reale di tutela della qualità formativa, ma si risolve in una mera reiterazione procedurale, in contrasto con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa. Sotto il profilo sistemico, la disciplina contestata determina una evidente frattura nella coerenza del sistema selettivo pubblico, in quanto, da un lato, riconosce la validità sostanziale di verifiche svolte in sede universitaria, consentendo il riconoscimento dei CFU e l'esonero dalla frequenza, mentre, dall'altro lato, disconosce verifiche selettive pubbliche già superate, ovvero verifiche universitarie già sostenute con esito positivo, aventi natura sostanziale di accertamento del medesimo livello di preparazione. Tale assetto integra un'evidente contraddittorietà dell'azione amministrativa, in quanto attribuisce maggiore rilevanza a verifiche non standardizzate rispetto a verifiche selettive nazionali già superate o a esami universitari già sostenuti, con conseguente violazione della logica sistemica della selezione pubblica. Deve inoltre rilevarsi come la funzione del sistema selettivo non sia quella di reiterare indefinitamente la verifica delle medesime competenze, bensì quella di selezionare i candidati in base al possesso sostanziale delle stesse. Diversamente

opinando, il sistema degenererebbe in una logica meramente formalistica, sganciata dalla reale verifica del merito e incompatibile con i principi che governano l'azione amministrativa. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria individualizzata volta a verificare la concreta sovrapposibilità dei percorsi formativi già svolti, la natura e il contenuto delle selezioni già superate, ovvero il livello effettivo delle competenze già certificate attraverso il superamento di esami universitari nelle medesime discipline oggetto della selezione. L'applicazione automatica e indifferenziata del meccanismo selettivo integra pertanto un evidente difetto di istruttoria e un travisamento dei presupposti di fatto. Sotto ulteriore e decisivo profilo, risulta illegittima la normativa ministeriale e regolamentare nella parte in cui, pur riconoscendo la validità sostanziale delle competenze già maturate attraverso il riconoscimento dei CFU e la conseguente possibilità di esonero dalla frequenza degli insegnamenti, nega tuttavia l'effetto giuridico naturale di tale riconoscimento, ossia la possibilità di accesso al corso anche in sovrannumero. Tale assetto determina una insanabile contraddizione logico-sistematica, poiché l'Amministrazione, da un lato, riconosce che il candidato possiede già le competenze oggetto del semestre filtro, tanto da consentirgli l'esonero dalla frequenza, e, dall'altro lato, nega l'accesso al percorso formativo, trasformando la selezione da strumento di verifica del merito a mero strumento di contenimento numerico. La disciplina in tal modo si pone in contrasto con la ratio della L. 264/1999, ancora vigente per la parte della programmazione, che consente la programmazione degli accessi in funzione di esigenze organizzative e di sistema, ma non legittima la duplicazione irragionevole della verifica del merito né la compressione irragionevole della valorizzazione di competenze già accertate in sede pubblica o universitaria. Analogamente, la disciplina si pone in contrasto con la L. 148/2002, nella parte in cui riconosce alle Università il potere di valutare l'equivalenza sostanziale dei percorsi formativi e dei crediti maturati, poiché la limitazione degli effetti di tale riconoscimento al solo esonero dalla frequenza svuota di contenuto sostanziale il meccanismo stesso di riconoscimento. Laddove l'Amministrazione riconosce la sostanziale equivalenza formativa dei percorsi già svolti, non può legittimamente negare

ogni effetto sul piano dell'accesso, pena la trasformazione del riconoscimento dei CFU in un istituto meramente formale e privo di reale efficacia giuridica. Sotto ulteriore profilo, la disciplina determina una irragionevole compressione del principio meritocratico, nella misura in cui sottopone a nuova selezione soggetti che hanno già dimostrato, in sede pubblica comparativa ovvero attraverso percorsi universitari già completati o parzialmente completati con esito positivo, il possesso delle competenze richieste, con conseguente alterazione della logica stessa della selezione pubblica, che deve essere funzionale alla verifica del merito e non alla sua reiterazione. Ne consegue che l'applicazione indiscriminata del meccanismo selettivo del semestre filtro anche nei confronti di soggetti già selezionati tramite procedure pubbliche analoghe ovvero già in possesso di qualificazioni accademiche affini o di esami universitari nelle medesime discipline si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza dell'azione amministrativa e funzione tipica delle procedure selettive pubbliche, risolvendosi in una limitazione meramente formale e non sostanziale dell'accesso agli studi universitari e, conseguentemente, dell'accesso alle professioni mediche. Tale assetto determina una evidente contraddizione intrinseca del sistema normativo, poiché riconosce la validità sostanziale delle competenze pregresse, ma nega l'effetto giuridico naturale di tale riconoscimento. Laddove l'Amministrazione riconosce che il candidato possiede già le competenze oggetto del semestre filtro, non può legittimamente negare l'accesso al corso limitandosi a concedere un mero esonero dalla frequenza. Diversamente, il sistema si risolve in una selezione meramente numerica e non meritocratica, in contrasto con la ratio della L. 264/1999, legge vigente almeno sulla parte della programmazione. L'eventuale ammissione in sovrannumero, infatti, non altera la funzione programmatica del sistema di accesso, in quanto riferita a soggetti che hanno già dimostrato il possesso delle competenze oggetto della selezione e che, pertanto, non incidono sulla funzione sostanziale della procedura selettiva, ma semmai evitano una irragionevole duplicazione della verifica del merito. Il diniego automatico di ogni forma di accesso alternativa, ivi compreso l'ingresso in sovrannumero, a fronte del riconoscimento della sostanziale equivalenza formativa, integra pertanto un evidente



vizio di irragionevolezza e difetto di istruttoria, oltre che una intrinseca contraddittorietà dell'azione amministrativa. Sotto ulteriore profilo, in presenza di percorsi formativi già riconosciuti come sostanzialmente equivalenti ovvero di prove selettive pubbliche già superate, grava sull'Amministrazione un onere di motivazione rafforzata della normativa ministeriale in ordine alle ragioni per le quali tali verifiche non possano ritenersi idonee ai fini dell'accesso al corso, non potendo ritenersi sufficiente un mero richiamo automatico alla disciplina generale dell'accesso programmato. In difetto di una puntuale motivazione circa la non equivalenza sostanziale delle competenze già accertate, l'applicazione automatica del meccanismo selettivo si risolve in una irragionevole reiterazione della verifica del merito e in una compressione non proporzionata delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte.

Inoltre, ammettere in maniera sovranumeraria parte ricorrente, sarebbe in linea con quanto già accade nella analoga formazione dei docenti nell'ambito del c.d. TFA che, ugualmente a quanto avviene nell'ambito dell'accesso al corso si laurea in parola, subisce una programmazione nazionale e obbligatoria relativa anche al fabbisogno formativo.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 26/2025 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E NECESSITÀ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

**III.1. Gli effetti dei mutamenti sopravvenuti: i soggetti concretamente lesi. Il tema della “*doppia chance*” non concessa a chi, come parte ricorrente, ha accettato l'esito della prima prova.** Come già illustrato in fatto, parte ricorrente non ha ottenuto una seconda possibilità di ripetere la prova di Biologia, già superata nella prima sessione, essendo stato obbligato ad accettarne l'esito, salvo poi apprendere che il Ministero ha successivamente consentito a coloro che avevano ripetuto la prova di “ri pescare” il punteggio conseguito al primo appello, qualora il secondo esito fosse risultato inferiore. Tra i più evidenti e stravaganti mutamenti in corso attuati dal Ministero vi è, infatti, proprio quello di consentire ai candidati che avevano rinunciato volontariamente al punteggio ottenuto nella prima prova, di poterlo recuperare ex post. Tale scelta ha

attribuito una seconda chance di miglioramento a tutti quei candidati che, in concreto, non avevano rispettato le regole originariamente imposte, beneficiando di una vera e propria sanatoria postuma. Tra i soggetti evidentemente pregiudicati da tale meccanismo vi è proprio parte ricorrente, la quale, avendo confidato nel rispetto delle regole di concorso, non si è ri-cimentata nella seconda prova, perdendo così ogni possibilità di migliorare il punteggio già conseguito. In astratto, tale miglioramento avrebbe consentito al ricorrente una più favorevole collocazione in graduatoria e l'assegnazione di una sede indicata in via prioritaria. Avendo ottenuto, infatti, il punteggio di 20.2 in Chimica, parte ricorrente non ha ripetuto la prova, perdendo la concreta chance di conseguire fino a 10.8 punti ulteriori, oggi decisivi ai fini dell'ammissione in una sede migliore. Poiché, per fatto e colpa esclusivamente ministeriale, non può esservi la prova di quale sarebbe stato l'esito della ripetizione, è illegittimo che a parte ricorrente non venga riconosciuto il punteggio massimo astrattamente conseguibile. In modo del tutto analogo a quanto avviene nell'ipotesi di quesito errato – ove il punteggio massimo deve essere attribuito al candidato – anche in termini di mancata *chance* e di prova di resistenza, a parte ricorrente deve essere attribuito il massimo punteggio che altri candidati, ripetendo la prova, sono riusciti ad ottenere. Ne deriva una ingiusta penalizzazione dell'aspettativa dei candidati di essere giudicati secondo criteri meritocratici, con una selezione dominata in larga misura dal caso, in violazione del principio di ragionevolezza e logicità delle scelte amministrative (art. 3 Cost.) (ibidem). La scelta del Ministero risulta, pertanto, in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza, anche con riferimento all'art. 2, par. 1, del Protocollo addizionale alla CEDU e, per l'effetto, all'art. 117, comma 1, Cost., integrando una violazione degli obblighi internazionali dello Stato.

**III.2. Gli effetti ulteriori dei mutamenti: la violazione della *par condicio* e il tema dei bonus di fascia.** I mutamenti intervenuti non hanno determinato soltanto chance perse, ma anche effetti concreti e documentali, rendendo evidente la violazione dei principi di *par condicio*. I principi che vietano l'incidenza postuma sulle regole di concorso nascono proprio dalla consapevolezza dell'impossibilità di individuare ex post

tutti i soggetti lesi e, per tale ragione, escludono in radice la possibilità di modificare le regole concorsuali una volta avviata la selezione. È evidente che il Ministero abbia inteso tutelare soggetti ritenuti astrattamente più meritevoli; tuttavia tale “merito” è stato acquisito nell’ambito di una prova governata da regole diverse, e come tale non è giuridicamente spendibile. Nell’originaria selezione l’unica regola nota ai candidati era quella della graduazione in un elenco unico sulla base del punteggio conseguito e del superamento della soglia di sufficienza. Il 18 rappresentava il punteggio minimo di ammissione e non poteva generare bonus di alcun tipo. Oggi, al contrario, si assiste all’elargizione di bonus di centinaia di punti per il solo conseguimento di una o più sufficienze, azzerando di fatto il punteggio reale conseguito nelle altre prove. Si verifica così il paradosso per cui candidati con **52.10** punti complessivi risultano esclusi (e magari anche di più per un’altra prova da correggere), mentre soggetti con 30 punti reali e centinaia di punti “virtuali”, introdotti per la prima volta con il D.M. 22 dicembre 2025 e senza alcuna approvazione legislativa, risultano ammessi. Tale scelta ha di fatto premiato chi ha conseguito risultati elevati anche in una sola materia, mentre in altri casi chi ne ha passate due non ha bonus e non risulta “premiato”. L’unico voto ritenuto rilevante nella graduatoria a fasce ideata dal Ministero è quello relativo all’idoneità, che, se superiore a 19,4 (ultimo degli ammessi a medicina), ha consentito l’ammissione di candidati anche con zero negli altri due insegnamenti, penalizzando il c.d. “voto netto” che, nel caso del ricorrente, è di ben **52.10** punti.

**III.3. Sulla prova di resistenza *minima* (vedi sub IV.2 e IV.2.1)** Per comprendere in che modo parte ricorrente risulti lesa in maniera decisiva dalle scelte ministeriali, occorre evidenziare che nessuno può sapere quale punteggio avrebbe ottenuto la stessa qualora fosse stato noto sin dall’inizio che la prova poteva essere ripetuta senza alcun rischio. Come denunciato anche dall’UDU, era a monte illegittimo obbligare gli studenti a non ripetere la prova senza conoscere se il punteggio conseguito sarebbe stato sufficiente. Si trattava di una scelta al buio, priva di qualsiasi utilità per l’organizzazione ministeriale. In astratto, parte ricorrente avrebbe potuto conseguire il punteggio massimo (31), migliorando il proprio risultato di 10.8 punti, non potendosi in alcun modo

dimostrare che l'esito sarebbe rimasto invariato. A parte ricorrente deve, pertanto, essere attribuito il punteggio massimo astrattamente conseguibile, ossia la differenza tra il punteggio ottenuto e quello massimo, non essendo ammissibili prove di resistenza più restrittive (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192). Pertanto, considerando solo il voto di 31 astrattamente conseguibile nella seconda prova mai svolta in Chimica, parte ricorrente avrebbe un punteggio di 131. Tale punteggio consentirebbe l'inserimento presso l'Università degli studi di Foggia, prima scelta del ricorrente, ove l'ultimo ammesso ha un punteggio di 121,30.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 26/25 E DEI PRINCIPI MERITOCRATICI CUI DEVE TENDERE LA PUBBLICA SELEZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**

**IV.1. Il punteggio di 17,5 in Chimica,** così come imposto dalla *lex specialis* per i voti superiori al 18, doveva essere arrotondato consentendo così di passare, direttamente, in fascia superiore tra le nove individuate dal Ministero. È conclamatamente illegittimo e difforme dalla stessa *ratio* di azione del Ministero in fase di apporto dei correttivi adottati, che si sia ommesso di valutare posizioni così evidenti come quella che ci occupa. Le modifiche effettuate dal Ministero, difatti, hanno un evidente *ratio* comune: superare la soglia preclusiva di Legge (e della stessa *lex specialis*) legata all'esistenza della sufficienza piena nei tre esami, per evitare che i posti banditi rimangano vacanti. Ma, a ben vedere, prendere atto di non aver potuto occupare tutti i posti banditi, stante l'assenza di candidati che hanno “conseguito tutti i CFU”, non porta ad una strada univoca volta a consentire di ripescare solo chi non li ha conseguiti tutti tranne in una materia. Gli esami del primo semestre sono tre e non solo uno, ragion per cui la soluzione individuata è contraddittoriamente illogica. Ben si poteva, giusto per comprendere quanto la cabala o l'arbitrio di tale scelta, conoscendo peraltro i potenziali beneficiari della soluzione, abbia potuto generare un vantaggio o uno svantaggio in capo ai candidati, graduare i candidati in base al mero punteggio ottenuto onerandoli, come oggi è comunque imposto, a recuperare questo o quell'insegnamento ove la sufficienza non sia stata ottenuta. Ben si poteva, ancora, creare una sub soglia che imponeva entità di

recuperi differenti a seconda della distanza dalla sufficienza e/o, se del caso, applicare la già prevista regola dell'arrotondamento anche per i punteggi sotto il 18. I recuperi, difatti, ben possono avere accorgimenti differenti rispetto all'effettiva valutazione conseguita, giacché, all'evidenza, un esame non superato con **17,5** (come quello di parte ricorrente) non può, o non dovrebbe, essere uguale ad uno non superato con zero. Si chiamano misure compensative e servono, appunto, per compensare, diversamente, questo o quel risultato e non dar vita a uniche soluzioni per casi differenti. Non può essere uguale, in particolare, se si decide di slargare le maglie della procedura di ammissione come avvenuto. Ciò che si vuole affermare, è che quelle regole che apparivano corrette e ragionevoli a fronte di un impianto complessivo che aveva una coerenza dell'un precetto rispetto all'altro, oggi appaiono clamorosamente illegittime avendo inciso su aspetti che minano la coerenza complessiva del sistema.

**IV.1. Il tema degli arrotondamenti.** In tal senso appare particolarmente incoerente e, decisivo per la posizione di parte ricorrente, l'aver totalmente dimenticato, tra gli altri, la sorte dei punteggi inferiori al 18, stante la loro incidenza nello stesso sistema delle fasce ideato dal Ministero. Se, all'evidenza, il Ministero ha ritenuto di valorizzare una o più sufficienze nei tre insegnamenti ritenendo la soglia del 18 decisiva, non poteva non tenersi conto dell'omologa regola, peraltro di notoria applicazione, dell'arrotondamento dei decimali superiori al 5 all'unità successiva. Non si dica che il Ministero si è limitato ad applicare la restante parte della *lex specialis* giacché, all'evidenza, come più volte chiarito, se si è deciso di costruire un nuovo concorso derogando largamente alla restante disciplina, non si può poi giustificare la mancata applicazione dell'arrotondamento con l'esistenza di altre previsioni. Le indicazioni erano chiare. Se non si otteneva il 18 l'esame non era superato e non conterà nulla ai fini della graduatoria. Nessuno poteva beneficiare di alcunché se, appunto, non si otteneva il 18. Perché curarsi allora di prevedere una qualche regola volta all'arrotondamento dei decimali? Chiaramente non ve ne era alcuna necessità. Ecco perché il D.M. 418/25, all'art. 6, chiariva che "*ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente*

*abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30)".* Si trattava, a ben vedere, di una tautologia. La carriera dello studente non sarebbe iniziata neanche se il 18, in ogni esame, non fosse stato acquisito all'esito della prova nazionale. È chiaro che tale regola, pensata per un sistema in cui la rigida indicazione della bocciatura a fronte del mancato ottenimento del 18, aveva una sua *ratio*, come detto, quasi tautologica. Si arrotonda il voto utile, non quello inutile. Si discorreva, infatti, “*ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente*”. La regola, allora, dovrebbe cambiare quando è lo stesso Ministero a non dare più alcun valore alla soglia del 18 che, solo ora, ha deciso di cambiare. Per un verso, difatti, l'ottenimento del 18 è iper valutato stante la consapevolezza dei molti posti disponibili per cui averlo ottenuto, da certe rassicurazioni di ammissione, per altro verso i soli decimali che mancano per parte ricorrente sono ritenuti tanto penalizzanti da eliminare, incoerentemente, per intero, la bontà dell'esito della prova. È illegittimo, pertanto, per parte ricorrente con il punteggio di 17,50, che il Ministero non abbia applicato la regola dell'arrotondamento sopra citata a fronte, a contrario, di uno slargamento di tutti gli altri parametri ampiamente noti. Grazie a tale arrotondamento, parte ricorrente dovrà essere collocato nella fascia prevista dal D.M. 1115 con le relative conseguenze in punto di sede di assegnazione.

**IV.2. Sulla prova di resistenza *media* (considerando il solo voto arrotondato).** Se fosse stato arrotondato il voto di Chimica da 17,5 a 18, così come consentito dalla *lex specialis* per i voti superiori al 18, parte ricorrente avrebbe avuto un punteggio di 338,2 considerando anche il collocamento in una fascia diversa della graduatoria. La ricorrente si sarebbe iscritta **nella prima scelta, l'Università degli Studi di Foggia, ove, ad oggi, l'ultimo studente immatricolato ha il punteggio di 121,30.**

**IV.2.1. Sulla prova di resistenza *massima*.** Infine, per completezza, si sottolinea che, qualora e se, l'Amministrazione avesse agito in conformità con entrambe le deduzioni di cui al presente ricorso (*vedi sub III.2 e IV.2*) parte ricorrente si vedrebbe attribuita non solo il punteggio di 31 alla prova di Biologia, ma anche il 18 alla prova di Chimica, con ciò ottenendo l'assegnazione alla fascia e) del D.M. con conseguente attribuzione

di 300 punti. Pertanto, con tale attribuzione, la sig.ra Vero otterrebbe un punteggio pari a 349 (o 348,5 qualora non andasse in graduatoria il voto arrotondato), con cui otterrebbe un posizionamento in graduatoria almeno al n. 8052.

**IV.3. Il tema del bonus fasce.** Gli effetti di tal mutamenti non hanno dato vita solo a chance perse ma anche ad effetti concreti documentali rendendo evidente l'incidenza della violazione dei principi di par condicio già cennati. È chiaro che la soluzione del Ministero abbia, nell'intento, provato a tutelare soggetti in possesso di astratte condizioni di merito superiori agli altri, ma il tema è che tale merito è stato guadagnato nell'ambito di una prova con regole di azione diverse e come tale non spendibili. In astratto, difatti, l'unica regola nota ai candidati nell'ambito dell'originaria selezione era quella della gradazione in un elenco unico sulla base di un maggior punteggio e solo legato alla sufficienza del voto ottenuto. Il 18 era il punteggio minimo di ammissione e non poteva dunque essere foriero di bonus di alcun tipo, mentre oggi si assiste all'opposta elargizione di bonus di centinaia di punti sol perché si è ottenuta una o più sufficienza azzerando, a contrario, il punteggio comunque ottenuto nell'ambito della selezione e legato al singolo voto d'esame. E così, dunque, a fronte di un punteggio complessivo sui 3 esami, su cui l'intera selezione doveva basarsi e non solo su uno o due di essi, troviamo candidati, come parte ricorrente, che abbiano ottenuto un punteggio uguale a 52,10 (con il 18 arrotondato 52.6, e pertanto 53), esclusi da sedi indicate in via prioritaria a fronte di soggetti con appena 30 reali e diverse centinaia virtuali, decisi, per la prima volta il 22 dicembre da parte del Ministero e senza alcuna approvazione legislativa originaria. Tale scelta ha, di fatto, premiato chi, per carità casualmente o per mere attitudini, ha riportato voti proporzionalmente più alti anche in una sola materia dimostrando, a contrario, di essere totalmente "bianco" nelle altre due. L'unico voto che si assume rilevante nella graduatoria a fasce ideata dal Ministero, difatti, è quello ove si è conseguito l'idoneità che, ove superiore a 19,4, ha fatto ottenere l'ammissione a soggetti anche con zero negli altri due insegnamenti (l'ultimo ammesso nazionale ha infatti il punteggio di 119,40). Insegnamenti che, tuttavia, a differenza di quanto solo ex post il Ministero ritiene indifferenti ai fini dell'ammissione in graduatoria, erano invece

decisivi nelle scelte del Legislatore. Quest'ultimo ben avrebbe potuto indicare che l'ammissione al secondo semestre fosse possibile anche con il superamento di uno solo degli esami di profitto del primo semestre, mentre invece, inequivocabilmente, la Legge delega, imponeva al Ministero che l'ammissione al *“secondo semestre (..) sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU (..) nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale”*. Senza tutti i C.F.U. non poteva esservi ammissione nella graduatoria di merito nazionale. Quello che il Ministero ha ridisegnato, dunque, è un altro concorso rispetto a quello imposto nella Legge delega ed a cui i candidati si erano sottoposti e con regole intimamente incompatibili con le precedenti. Ecco perché in una selezione basata su punteggi “secchi”, ad esempio, parte ricorrente con 52.10 è certamente maggiormente meritevole di chi si trova anche in fasce superiori con punteggi di 19,40 (ultimo ammesso a medicina) e zero nelle altre prove.

**IV.3.1.** Non conoscendo i punteggi degli ammessi nelle altre prove, ove occorra, si chiede istruttoria sul punto. Tale istruttoria, come avvenuto in diversi altri casi in passato, dovrà ordinare al Ministero di provvedere all'elaborazione di una graduatoria che tenga conto del punteggio “secco”, nelle 3 prove dei candidati al secondo appello e gradandoli successivamente al netto dei folli bonus applicati. E così, per capirci, il ricorrente con il punteggio di **52.10** potrà verificare se sarà collocato in sede migliore dell'attuale. Il Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di valutazioni ministeriali illegittime, l'Amministrazione deve procedere a una riformulazione virtuale della graduatoria, senza modificarne gli effetti già prodotti, al solo fine di verificare la corretta posizione del ricorrente sul punto si richiama la sentenza Sez. VI, ord. 23 febbraio 2017, n. 783, Pres. Maruotti, i cui principi si fanno propri e da intendere integralmente trascritti.

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ASSENZA DI ISTRUTTORIA E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA.**



**V.1.** Come accennato, il D.M. (tanto di luglio quanto di dicembre) in epigrafe prevede che “*gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate*”. In sintesi, come avvenuto in sporadici anni passati con unanime condanna del Ministero ad occupare i posti vacanti, ove rimangano posti (come sono rimasti e aumenteranno), questi non verranno attribuiti a scorrimento neanche ove la sede liberatasi era scelta da parte ricorrente tra quelle migliori rispetto a quelle assegnate. Il cambio sede, all’evidenza, lascerà scoperto un posto coprendone un altro. I posti che si occuperanno negli anni successivi, a loro volta, potranno venire dai medesimi canali scoprendo la programmazione di altre sedi o, incidentalmente *aliunde*. Il tema è, tuttavia, che i soggetti idonei in graduatoria verranno pregiudicati e la stessa programmazione non mantenuta non essendovi certezza alcuna che tale *gap* sia colmato in futuro.

**V.2.** Inoltre, come risulta dalle tabelle che si depositano, sussistono delle incongruenze su cui si chiede uno specifico chiarimento e presa di posizione da parte dell’Amministrazione resistente, relativamente ai posti non assegnati e, dunque, vacanti. I posti previsti dal D.M. n. 600 del 7 agosto 2025, sono 16.860 mentre i posti assegnati nelle varie sedi, alla data dell’8 gennaio, sono 16.801. Sono stati assegnati, dunque, soltanto 16.801 posti su 16.860 totali. Dai calcoli della scrivente difesa vi sono 66 posti non assegnati. In modo particolare 59 non sono stati messi a bando e non sono stati assegnati nella graduatoria dell’8 gennaio. Il calcolo matematico riportato nelle tabelle in atti rappresenta come i posti di cui al D.M. n. 600/2025 sulla programmazione siano 16.860 mentre quelli invece presenti in graduatoria solo 16.801. Per *tabulas* risulta dunque che vi sono 59 posti non assegnati, e questi si sommano a ulteriori 7 posti ulteriormente non riassegnati nella graduatoria del 21 gennaio. L’elenco delle sedi ancora disponibili per la riassegnazione e la nuova scelta delle sedi dopo la pubblicazione della graduatoria dell’8 gennaio, difatti, riportava 707 posti disponibili da riassegnare. Di questi 707 posti, nella graduatoria del 21 gennaio, ne sono stati assegnati solo 700. Risultano, pertanto, 7 posti non assegnati così suddivisi: 5 presso l’Ateneo di

Siena; 1 presso l'Ateneo di Palermo e 1 presso l'Ateneo di Caltanissetta. Considerando anche gli ulteriori 59 posti già citati, riepilogando, i posti previsti e non assegnati sono 66 così suddivisi: 15 presso l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia; 17 presso l'Ateneo di Napoli Federico II (tecnologica); 27 presso l'Ateneo di Siena; 1 posto a Palermo e 1 presso la sede di Caltanissetta. **Parte ricorrente ha interesse a tale profilo anche perché vi sono posti disponibili nella sede di Napoli – Federico II – sede di Benevento (Tecnologica), sua tredicesima scelta.**

**V.3.** La questione dei posti vacanti all'esito della chiusura di graduatoria è stata già affrontata positivamente dal G.A. con riguardo alla graduatoria dei corsi di laurea a numero programmato (*ex multis* sez. III bis sentenza n. 10600 del 04.08.2015; ord. n. 6214/16; TAR Lazio, Sez. III bis, ordinanza n. 05518/2015 del 10.12.2015; Cons. St. Sez. VI, ordd. nn. 877/2016, 2113/18 e 2111/18; sentenza 30 novembre 2016, n. 11950). I precedenti si fermano al 2016 per i corsi di laurea in medicina (Sez. III bis, 13 ottobre 2016 n. 06223/2016) in quanto successivamente il Ministero si è sempre adeguato occupando tutti i posti in graduatoria.

**V.4.** Com'è noto, il diritto allo studio è costituzionalmente tutelato e non può essere compresso se non per la necessità di garantire in ciascuna Università un equilibrato rapporto tra studenti e docenti, in ragione delle aule e delle strutture a disposizione, al fine di assicurare la regolarità dei corsi (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, nn. 1434/07 e 1637/07). Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.) *“e, considerato che il numero ottimale di studenti da immatricolare presso l'Università di [X per l'a.a. 2025/2026 è costituito da X unità],* **l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali**

individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

**V.5.** La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la selezione universitaria deve tendere alla piena utilizzazione di tutti i posti disponibili, così da valorizzare al massimo la domanda di formazione e rispondere al fabbisogno sociale; lasciare posti vacanti, pur in presenza di strutture idonee, contrasta con la finalità pubblica della programmazione degli accessi e con i principi costituzionali degli artt. 33 e 34 Cost., nonché con i canoni di logicità e ragionevolezza dell’azione amministrativa (TAR Lazio, sezione III, 21 marzo 2014, n. 3197; n. 10600 del 04.08.2015 Sez. III Bis; Consiglio di Stato 16 luglio 2014 n. 3161/2014).

**V.6.** Tali posti vanno direttamente assegnati a parte ricorrente che li ha reclamati impugnando i provvedimenti in epigrafe (così, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162; T.A.R. Catania, Sez. I, 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile 2011, n. 508; sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.d.S. n. 1781/20; ord. n. 3953/19; n. 5124/19 e 5145/19).

In subordine si spiegano i successivi motivi il cui interesse alla delibazione è sottostante ai precedenti e, nella delibazione degli stessi (VII e seguenti) va valutato in via prioritaria l’interesse ad un accoglimento degli stessi che porta all’ammissione soprannumeraria e non all’annullamento che qui non è speso essendo parte ricorrente comunque ammessa in una sede.

**VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Il tema della violazione dell’anonimato nell’ambito delle prove a risposta multipla per l’accesso al corso di laurea che ci occupa ha una storia giurisprudenziale di oltre un decennio che ha visto tre tappe fondamentali:

- dal 1999 al 2014 la prova è stata gestita dal Ministero con l'utilizzo di un foglio risposte e di un foglio anagrafica analogo a quello che oggi conosciamo (con l'aggiunta odierna della sezione per le domande a completamento). Tali moduli (risposte ed anagrafica) sono connotati ed abbinati dal medesimo codice alfanumerico (riportato nell'immagine che segue 14DF..). Il candidato, dunque, ha un ordine di domande somministrate (uguali per tutti nel contenuto ma diverse appunto nell'ordine) corrispondente a tale codice sequenza ed il suo nominativo sarà poi abbinato in fase di correzione, appunto, a tale codice. A mero fine esemplificativo si riporta ad esempio una scheda anagrafica e un modulo risposte. L'anagrafica veniva consegnata unitamente al foglio risposte e solo quest'ultimo veniva inserito in una busta con finestra trasparente sul codice alfanumerico. L'Adunanza Plenaria (nn. 23, 24 e 25 del 2013), su ricorso di questa difesa, dichiarò l'illegittimità di tale metodo ritenendo che il codice alfanumerico consentisse una troppo semplice associabilità al nome del candidato;

- dal 2015 al 2024 viene aggiunto l'adesivo con codice numerico (nell'immagine sopra 915333155515315). I moduli rimangono analoghi ma le modalità di abbinamento cambiano. I candidati sono, difatti, dotati di etichette adesive numeriche che devono apporre sui moduli anagrafica e risposte in postazioni separate e lontane dalla commissione "urnando" immediatamente dopo l'apposizione di tali etichette i fogli. La Commissione non può quindi mai sapere il codice attribuito ad un candidato che, senza alcun intervento della stessa, pesca i propri codici, li appone e "urna" il compito.

**Proprio il fatto che le etichette sono poste in posizioni separate e a fine prova è elemento decisivo e caratterizzante della procedura. La Commissione non deve avere accesso a tali dati.** Il correttivo viene ritenuto legittimo dalla giurisprudenza.

**L'anno che ci occupa** è contraddistinto dall'uso dei medesimi moduli e delle etichette adesive ma da una triplice novità: - l'incredibile ed incomprensibile eliminazione delle postazioni separate ove apporre le etichette adesive; - l'eliminazione delle urne ove consegnare i compiti e la scheda anagrafica **dopo aver attaccato l'etichetta in postazione separata (non essendo sufficiente un'urna se questi fogli svolazzano per le aule prima di essere urnate...)**; - l'esistenza di una fase di correzione per le risposte

a completamento ove la violazione dell'anonimato, ancor più che nel caso delle correzioni automatizzate, è decisiva. È evidente che tali novità sterilizzano il corretto metodo sino ad ora utilizzato rendendo manifesta la violazione dell'anonimato.

#### **VI.1.1. Il codice numerico mostrato alla Commissione al momento della consegna.**

Nonostante l'ampio contenzioso ed un sistema che funzionava, come accennato, cambiando linee guida rispetto agli ultimi 10 anni, il Ministero ha diramato alle Commissioni di Ateneo istruzioni per tabulas lesive del principio dell'anonimato, eliminando tutti gli accorgimenti su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Tutti i candidati, difatti, hanno ricevuto una scheda anagrafica già precompilata con i loro dati e vi hanno apposto una delle 4 etichette adesive con lo stesso codice numerico. Ogni verbale conferma che *“ciascuno studente identificato accede all'aula previo riconoscimento e registrazione degli estremi del documento di identità e – dopo aver ricevuto dalla Commissione la propria scheda anagrafica precompilata, il foglio con 4 etichette di associazione adesive”*. La medesima scheda anagrafica, dopo tale affissione, veniva riconsegnata alla Commissione che, dunque, si è trovata davanti l'abbinamento che mai avrebbe dovuto conoscere. Ha saputo dunque che il candidato CAIO, come risulta dall'anagrafica precompilata e ora anche sottoscritta, ha il codice segreto “915...”. Il medesimo che sarà l'unico apposto nel foglio risposte che, dunque, non è affatto anonimo. La Commissione, pertanto, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare il suo codice segreto, ma ha poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici. Sono proprio le linee guida diramate dal Ministero a imporre che:

*“- Lo/la studente firma l'anagrafica precompilata, vi appone UNA delle quattro etichette adesive di associazione e il personale dell'aula passa a ritirare le anagrafiche.  
- Lo/la studente appone una delle etichette di associazione rimanenti sul proprio modulo risposte e reinserisce tutti gli altri fogli dell'esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia) nella busta. Il personale d'aula passa tra i banchi e ritira: il modulo risposte con attaccata l'etichetta adesiva di associazione, la busta con all'interno tutti gli altri fogli rimanenti dell'esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia)”.*

Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, il candidato lascerà il proprio compito alla Commissione che potrà (ri)visionare tale etichetta mancando la busta! È questo il terzo dei diversi momenti decisivi di abbinamento del codice segreto con il nome del candidato (il primo, come detto, è quello della consegna dell'anagrafica). I Commissari hanno fisicamente avuto innanzi il candidato e potuto abbinare il codice "segreto" al candidato stesso (così su fattispecie identica che si deposita e si richiama, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 29 novembre 2019, n. 13721). Non è dato comprendere, dunque, per quale ragione, rispetto al decennio passato, il momento di affissione delle etichette e la consegna non sia avvenuto in postazioni separate e la consegna dentro urne già chiuse o in busta.

**VI.2.** Uno degli argomenti volti a superare la giurisprudenza sino ad ora citata sulla rilevanza del vizio è legata alla circostanza che la violazione dell'anonimato risulterebbe attenuata in ragione della correzione meccanizzata. Tale tesi, per quanto superata dalle stesse indicazioni della Plenaria, è comunque inapplicabile al caso che ci occupa, in quanto, come chiarito, solo una parte della correzione è stata automatizzata ed invece una seconda, quella relativa alle risposte di completamento è avvenuta per mano delle Commissioni di Ateneo che, fisicamente e ordinariamente, hanno verificato le risposte vergate dai candidati e attribuito i punteggi, valutando, in tal senso l'incidenza di eventuali errori ortografici, uso di sinonimi etc. La giurisprudenza, in ogni caso, sul punto (***recte proprio sul concorso che ci occupa***), ha precisato che le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati, né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "*pericolo oggettivo*", in quanto non è assolutamente possibile

accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000 n. 1071; Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; 28 aprile 2025, n. 413).

**VI.2.1.** L'anonimato era stato ideato per garantire non solo che nessun membro della Commissione sapesse chi avesse redatto quel compito prima dell'abbinamento con l'anagrafica dopo la correzione, ma anche al fine di reprimere i casi di manomissione postuma dei plichi con inserimento successivo delle risposte (con evidente incidenza sulla graduatoria) già altrove avvenuti. I tempi delle complesse indagini, infatti, dimostrano come sia assai difficile smascherare le organizzazioni criminali capaci di tali atti, ragion per cui **solo attraverso il complesso sistema di garanzie si può tentare di ridurre al minimo i rischi di inquinamento delle prove**. Le ragioni di tale necessità, sono state enfatizzate dalle stesse denunce dello stesso Ministero che ha riportato il tentativo di *hacker* di violare il sistema di segretezza e che ha indotto il CINECA e il MUR, da quanto riportato dagli organi di stampa, a sporgere una formale querela. Solo all'esito di una complessa (e costosissima) indagine peritale, a memoria di questa difesa, sol perché si è riusciti a far aprire un'indagine, si è potuto avere “conferma” di *“un’inquietante serie di anomalie (...), quali, a mero titolo di esempio: a) un’eccezionale numero di ripensamenti e correzioni delle risposte da parte di molti candidati, con elevata percentuale di risposta esatta a correzione di quella errata (superiore al 90% nei primi 30 classificati); la costante e singolare utilizzazione, per tali correzioni, del modulo con le risposte da correggere anziché del modulo di riserva a disposizione dei candidati; c) il frequente uso, per la correzione, di una penna diversa da quella utilizzata per la compilazione del modulo (il 40% dei casi presi a campione dal perito), e ciò nonostante una pluralità di candidati – i cui elaborati presentavano*

*l'uso di più penne – abbia dichiarato di aver utilizzato un'unica penna*". Se l'indagine non viene aperta, viceversa, è impossibile il controllo delle crocette. Proprio sulla base di tale consapevolezza e sulla base delle raccomandazioni dell'**Alto Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione** si è stabilito di garantire in maniera ferrea l'anonimato. Solo così si sarebbe quanto meno avuta la garanzia che l'eventuale intercettazione di uno o più plichi da parte di commissari, vigilantes o candidati stessi, non avrebbe portato ad una manomissione. Si pensi, a tal fine, che l'Alto Commissariato ha addirittura raccomandato di *"espungere dal codice a barre utilizzato per l'abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati il numero riportato in calce. Questo per evitare che il candidato ne prenda nota e lo comunichi ad operatori fraudolenti che attraverso quel numero possano risalire all'elaborato"*. Quest'anno non solo il candidato sapeva il suo codice, ma lo conoscevano tutti gli addetti ai lavori al momento della consegna della anagrafica prima ancora che la prova cominciasse.

**VII. VIOLAZIONE DELLA L. N. 264/99 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE E DELLE INDICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 26/25. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. CON RIGUARDO AL DIVIETO DI MUTARE LE REGOLE DELLA LEX SPECIALIS DOPO LA CELEBRAZIONE DEL CONCORSO.**

È noto come secondo la Corte (n. 383/98) la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari non è tale da esigere che l'intera disciplina sia contenuta in legge. Nella citata sentenza la Corte spiega che il potere discrezionale del Ministro è costituzionalmente legittimo solo se vincolato da criteri e limiti previamente fissati dal legislatore. In mancanza di indicazioni legislative che predeterminino condizioni, limiti e indirizzi per il suo esercizio, la disposizione viola la riserva di legge. Per essere compatibile con la Costituzione, il potere amministrativo deve dunque risultare circoscritto e guidato da scelte riconducibili al Parlamento. Ebbene, la stessa legge delega n. 26/2025 escludeva la possibilità di introdurre correttivi al sistema mediante atti amministrativi. L'art. 2, comma 5, prevede espressamente che eventuali disposizioni correttive o integrative potessero essere adottate esclusivamente tramite uno o più decreti legislativi, nel rispetto



dei principi e della procedura fissati dal Parlamento. Ne consegue che ogni modifica sostanziale ai criteri di ammissione, come quella introdotta con il D.M. 22 dicembre 2025, avrebbe richiesto un previo intervento normativo, risultando altrimenti in palese violazione della riserva di legge e dei limiti della delega.

**VII.1. La storia della gestione dell'accesso programmato conferma tale impostazione.** Per oltre un ventennio, in disparte, il correttivo della graduatoria unica, il compito affidato dal Legislatore al Ministero rimane univoco. Somministrare agli studenti in unica data un unico test e programmare il numero delle immatricolazioni. Falliscono i tentativi di introduzione del bonus maturità (2013) e del TOLC (2023) con cui il Legislatore prima ed il Ministero poi hanno provato ad attuare correttivi al test e al voto “secco” di selezione. E si giunge all'attuale riforma con la proposta di Legge delega del novembre 2024 con la quale il Legislatore dà mandato al Ministero di “*d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea (...) sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale*”. Nel caso che ci occupa, dunque, l'intervento del Legislatore appare in astratto conforme a costituzione, dettando, regole chiare (a parere di chi scrive comunque non costituzionalmente legittime) a cui il Ministero doveva attenersi e che, difatti, in tal senso aveva provveduto a seguire, salvo poi applicare dei “correttivi”, in realtà di mutamento copernicano, in maniera totalmente autonoma, senza alcun coinvolgimento, nei limiti costituzionali, delle linee guida legislative. Non solo è imposto che l'ammissione al secondo semestre debba passare per il conseguimento di tutti i CFU stabiliti “*secondo standard uniformi*” (che vuol dire prova uguale per tutti e non distinte per Ateneo come di fatto accadrà) ma (“*nonché*”) utile collocazione in graduatoria nazionale. Identica previsione è nella Legge delega (n. 26/25). Ai sensi dell'art. 6 “*le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi definiti con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3*”. Il Ministero, come detto, è ben consapevole di tale previsione tanto da bandire il concorso adeguandosi.

**VII.1.1.** Le modifiche postume, allora, sono chiaramente adottate in danno esclusivo di parte ricorrente ed in violazione della riserva di legge. Non v'è dubbio difatti che le modalità di recupero delle insufficienze inserite posteriormente non saranno affatto quelle originariamente stabilite ove, ogni singola università, avrà invece la possibilità di valutare autonomamente i risultati raggiunti (alcuni atenei mediante un test da loro predisposto, altri mediante orali etc.). E ciò senza alcun supporto normativo. Se il Legislatore aveva fissato dei criteri in Legge delega è evidente che gli stessi dovevano essere rispettati e non mutati dal Ministero che non poteva andare oltre il ruolo di mero esecutore delle indicazioni della Legge delega. La scelta ministeriale, dunque, è inficiata da una tripla illegittimità: - viola i limiti imposti dalla Legge delega; - viola i principi di riserva di legge che consente al solo Legislatore interventi strutturali sul tema; - viola i tempi imposti dall'ordinamento sulle modalità di programmazione degli accessi oltre ad altri principi di cui infra.

**VII.2. Sull'impossibilità di mutare le regole dopo la pubblicazione del bando di concorso (e nella specie) e delle due prove.**

La decisione del M.U.R. che era stata fondata su una previsione legislativa vigente al momento della pubblicazione del bando non è mutuabile se non a fronte di un nuovo intervento normativo di autorizzazione, che nella specie manca. Non vi è, soltanto, violazione delle ordinarie regole di impossibilità di mutare una *lex specialis* dopo lo svolgimento delle prove (*amplius* motivo *infra*), ma vi è violazione della riserva di legge giacchè il compito che il Ministero aveva ricevuto dal Legislatore non poteva essere mutato senza ulteriore intervento e ratifica normativa.

**VII.2.1.** La realtà è che una simile modifica non solo non avrebbe ottenuto il necessario avallo legislativo e politico, ma non avrebbe neppure potuto essere giuridicamente attuata. Ed è proprio per tale ragione che non è stata neppure richiesta. È pacifico, infatti, che nei concorsi pubblici già avviati trovano applicazione le norme vigenti al momento dell'indizione della procedura, che disciplinano unitariamente l'intero concorso. Le disposizioni sopravvenute non si applicano, di regola, ai concorsi "in itinere", salvo espresso o implicito rinvio nella *lex specialis*, così come statuito dalla sentenza dell'Ad.

Plen., 24 maggio 2011, n. 9. Diversamente opinando verrebbero (come avvenuto), platealmente violati i principi di trasparenza e *par condicio* della procedura concorsuale giacché non può essere consentito che la *lex specialis* di concorso venga modificata in un momento successivo allo svolgimento stesso della selezione, quando, peraltro, l'amministrazione procedente è già a conoscenza dei nomi dei partecipanti e dei loro risultati. Nella specie: - il Ministero agiva su Legge delega e ne ha violato, senza ripassare dal Parlamento, i limiti; - le modifiche, di carattere profondamente sostanziale, hanno inciso sulle scelte dei concorrenti giacché all'evidenza, ove si fosse *ab origine* consentito l'ammissione in graduatoria con una o due insufficienze, parte ricorrente avrebbe potuto concentrare lo studio esclusivamente su uno o due insegnamenti con inevitabile possibili esiti differenti della selezione (come tra l'altro verificatosi e solo in parte con casualità dopo gli esiti del primo appello ove erano pubblici i primi preoccupanti dati); - non sono mutate solo le regole di ammissione su cui il Ministero aveva le mani libere seguendo la giurisprudenza costituzionale citata, ma anche e soprattutto quelle su cui il Legislatore aveva dettato i principi. Le prove di accesso, aveva imposto il Legislatore, “*sono svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi definiti con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3*”, evitando le scontate possibili differenze di valutazione dei singoli Atenei. Ed invece, come è ora evidente, si è proprio verificato l'opposto consentendo che non una parte minima, ma la maggiore (2 esami su 3) fosse demandata ai singoli Atenei con buona pace di “*standard e modalità di verifica uniformi*”. Né può sostenersi il difetto di interesse di parte ricorrente sul presupposto che il medesimo non avrebbe comunque conseguito un punteggio sufficiente. L'idoneità e l'interesse a censurare il vizio dedotto si rinvergono, infatti, tanto nella circostanza che, in caso di accoglimento dei superiori motivi, il punteggio della ricorrente dovrebbe essere integralmente ricalcolato alla luce dei corretti criteri di valutazione, quanto nel fatto che le idoneità conseguite da altri candidati sulla base dei criteri postumi introdotti dal Ministero - oggetto della presente impugnazione - non possono, all'evidenza, costituire indice attendibile della corretta valutazione dell'inidoneità della ricorrente ai fini dell'attribuzione dei posti a concorso.

Diversamente opinando, si finirebbe per cristallizzare effetti derivanti da regole valutative illegittimamente modificate in corso di procedura, con evidente violazione dei principi di par condicio, affidamento e parità di trattamento. È, infatti, evidente che, ove fossero stati applicati criteri valutativi diversi — e segnatamente quelli originariamente previsti — differenti sarebbero potute essere le chances di collocazione in graduatoria della ricorrente, con conseguente piena sussistenza dell'interesse all'impugnazione.

**VIII. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE PRELEGGI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA DI IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.**

Si è già evidenziato come il Ministero abbia agito in forza di una legge delega, eccedendone tuttavia i limiti con l'adozione del D.M. 22 dicembre, mediante l'introduzione di una disciplina innovativa in assenza di un ulteriore e necessario intervento del Parlamento. Anche a voler ritenere ammissibile un siffatto intervento, si porrebbe comunque in palese contrasto con il principio sancito dall'art. 11 delle preleggi, trattandosi di una disciplina dotata di indubbia efficacia retroattiva. La previsione ministeriale qui censurata, infatti, non solo ha travolto i precedenti decreti ministeriali, ma ha altresì inciso direttamente sull'intera lex specialis di fonte secondaria alla legge, modificando uno degli elementi essenziali della procedura selettiva. La procedura in parola è stata, in tal modo, radicalmente trasfigurata: **da prova unica caratterizzata da “standard e modalità di verifica uniformi” e da un accesso fondato su una graduatoria nazionale**, si è passati a un **sistema di ammissione condizionato all'esito di successive prove locali, eterogenee per natura e modalità, proprio quel modello che il Legislatore aveva consapevolmente evitato**. Invitiamo il Ministero, in tal senso, a offrire al Collegio la percentuale di promossi a seguito degli esami di recupero. Siamo certi che la stessa si “n” volte superiore a quella delle due prove nazionali essendo inevitabilmente diversi i parametri di valutazione. Né si dica che il segmento concorsuale si è concluso con la graduatoria dell'8 gennaio non rilevando l'esito dei successivi esami locali. A ben vedere, in primis l'esito di tali esami rimane decisivo per la successiva permanenza al corso di laurea cui la graduatoria è preordinata.

In secondo luogo, la permanenza di tali soggetti incide sulla programmazione che, come più ampiamente si è già detto, è il vero ed unico presupposto dell'istituzione della programmazione degli accessi e della stessa L.n. 264/99, che rimane vigente ed è norma di principio e sistema sulle limitazioni dell'accesso ai corsi di laurea. In tale contesto risulta altresì violato il principio costituzionale dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 Cost., che, sebbene esercitabile nei limiti della legge e della programmazione nazionale, non può essere compressa né aggirata mediante interventi ministeriali sopravvenuti e retroattivi. I bandi adottati dai singoli Atenei, in conformità alla normativa vigente al momento della loro emanazione, costituiscono espressione diretta dell'autonomia organizzativa e didattica delle Università, nonché atti conclusivi di un procedimento amministrativo ormai perfezionato. L'intervento ministeriale successivo ha inciso retroattivamente su tali atti, modificandone elementi essenziali e imponendo agli Atenei un diverso modello selettivo rispetto a quello originariamente prescelto e legittimamente esercitato nell'ambito della loro autonomia. In tal modo, l'Amministrazione centrale non si è limitata a dettare criteri generali, ma ha sostanzialmente riscritto ex post le regole della procedura, svuotando di contenuto l'autonomia universitaria e trasformando gli Atenei in meri esecutori di scelte sopravvenute e non previste dal quadro normativo di riferimento. Se il Legislatore avesse preferito un tale sistema, sarebbe stato sufficiente prevedere lo svolgimento dei singoli esami presso gli Atenei prescelti e, sulla base dei voti conseguiti, formare una graduatoria nazionale mediante la mera somma dei punteggi come è sempre stato (anche il precedente test aveva le tre aree di fisica, biologia e chimica che oggi corrispondono ai tre esami). Ed invece, proprio preferendo una selezione maggiormente oggettiva, aveva previsto la verifica di standard univoci. La decisione impugnata ha invece inciso direttamente sui risultati di prove già svolte e concluse, alterandone gli esiti, senza che i candidati potessero in alcun modo modificare una condotta ormai definitivamente tenuta. Emblematica, al riguardo, è l'affermazione ricorrente tra i candidati: *“se avessi saputo che sarebbe stato sufficiente conseguire un solo 18, avrei trascurato le altre materie per concentrarmi esclusivamente su una”*, a dimostrazione della grave lesione

dell'affidamento ingenerato dalle regole originarie della selezione. Sono noti i principi, desumibili dalla Costituzione e dalla C.E.D.U., entro i quali risultano ammissibili leggi – e, a fortiori, atti amministrativi adottati in forza di una legge delega – dotati di efficacia retroattiva. Sebbene non esista un divieto espresso alla loro emanazione, tali atti sono sottoposti a un sindacato di ragionevolezza particolarmente penetrante da parte del Giudice delle leggi e dal Giudice amministrativo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, *“al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall’art. 25 Cost.), l’emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l’altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto”* (Corte cost., n. 282 del 2005). Ancora, *“tra gli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (...) la giurisprudenza costituzionale annovera l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere lesa da disposizioni retroattive che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti”* (Corte cost., n. 416 del 1999). Ci si trova, nel caso di specie, nell’ipotesi esattamente opposta a quella consentita: una retroattività che incide in modo manifestamente irragionevole su situazioni giuridiche e aspettative ormai consolidate, fondate su disposizioni legislative previgenti e confermate da atti amministrativi recentissimi, quali i bandi universitari, e – circostanza di particolare gravità – in aperta contraddizione con le stesse previsioni della legge di delega. Per poter integrare e modificare le regole di concorso, a differenza di quanto fatto dal MUR, sarebbe stato necessario, **oltre a passare dal Legislatore**, quantomeno riaprire i termini di iscrizione al concorso, così da garantire la *par condicio* di tutti i concorrenti. È principio assolutamente pacifico, infatti, che, nel caso in cui l’amministrazione modifica un elemento essenziale del bando di concorso, è necessario che i privati siano rimessi

nella condizione di poter nuovamente esercitare la scelta medesima, attesa la modifica intervenuta (T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 luglio 1989, n. 917). Nella specie la procedura non solo era iniziata, ma era già conclusa giacché gli esami erano stati espletati e non è consentito procedere ad una rilevante innovazione delle regole di selezione nel corso della procedura selettiva (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4627 (vd. anche T.A.R. Sicilia, Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 8173).

**VIII.1.** Né a diverse conclusioni può pervenirsi valorizzando le ragioni che avrebbero indotto l'Amministrazione ad operare nel senso sopra descritto — ossia l'esigenza di coprire tutti i posti banditi — giacché, come chiarito dalla giurisprudenza, l'operato amministrativo, *“indipendentemente dalle intenzioni sostanziali nella specie perseguite, non è stato corretto da un punto di vista formale e procedurale, atteso che la stessa avrebbe dovuto, semmai, tempestivamente intervenire in autotutela sulle previsioni illegittime della legge di concorso, ovvero, ricorrendone i presupposti, sull'intera procedura concorsuale”* (T.A.R. Catania, Sez. II, 4 marzo 2013, n. 684). Le motivazioni addotte dall'Amministrazione risultano, pertanto, non persuasive e, in definitiva, non idonee a sorreggere l'operato contestato. Esse non appaiono convincenti laddove si afferma di procedere alla modifica dei criteri di ammissione *“tenuto conto dell'ampliamento dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (...)”*. È noto, infatti, che non si è verificato alcun effettivo ampliamento della platea degli ammessi tale da giustificare le modifiche introdotte: gli studenti che hanno conseguito tre sufficienze sono circa 7.000, mentre l'incremento dei posti banditi è inferiore alle 1.000 unità. Ne deriva un divario di oltre 10.000 posti che la misura adottata non era comunque in grado di colmare. Parimenti non risulta conducente il richiamo nel DM del 22 dicembre impugnato all'articolo 6, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che consentirebbe il recupero dei crediti formativi universitari nel rispetto dell'autonomia universitaria, per due ordini di ragioni: - la legge delega n. 26/2025 impone standard uniformi sia per l'acquisizione dei C.F.U. sia per l'ammissione nella graduatoria nazionale, rendendo incompatibile, in parte qua, l'art. 6 del D.M. 270/2004 con la fonte primaria; - in ogni

caso, a parità di fonti, costituivano *lex specialis* i DD.MM. nn. 754 e 458 del 2025, in quanto successivi e specificamente riferiti alla procedura in esame, con conseguente prevalenza e deroga rispetto al D.M. 270/2004, non applicabile nella fattispecie. Il Legislatore aveva previsto una prova nazionale uguale per tutti per la valutazione dei primi tre esami, e non una graduatoria nazionale formata *ex post* sulla base di esami svolti presso le singole università. La ragione è evidente: si voleva evitare la disparità di trattamento tra i candidati in relazione all'esito delle singole prove, sulle quali, poi, la graduatoria avrebbe dovuto essere formata.

### **A) Sugli effetti derivanti dai motivi VI- VIII**

Non possono realisticamente prospettarsi conseguenze diverse rispetto all'ammissione in soprannumero della parte ricorrente. Posto che è stata la stessa Amministrazione ministeriale ad optare per un mutamento delle regole in corso di procedura, e considerato che viene in rilievo il diritto allo studio che, nella specie, risulta evidentemente leso dalla maldestra gestione della procedura concorsuale in esame, non v'è dubbio che debba accedersi a una lettura quanto più possibile garantista e favorevole alla parte ricorrente, la quale agisce a tutela di un diritto di rilevanza costituzionale. Il diritto allo studio, infatti, può essere legittimamente compresso solo all'esito di un procedimento selettivo correttamente e legittimamente espletato; in difetto della correttezza di tale procedura, il diritto stesso si riespande e deve ricevere piena tutela. Non è dunque possibile impedire l'accesso allo studio universitario a studenti in possesso dei requisiti per l'iscrizione a un corso di laurea (diploma di scuola secondaria superiore e certificato di frequenza delle tre materie del semestre filtro), laddove manchi – come nella specie – una selezione conforme a legge. Se, come è prevedibile, l'Amministrazione sosterrà che il sistema di correzione adottato fosse volto a garantire la più ampia copertura possibile dei posti banditi, tale circostanza rileva ben poco per la parte ricorrente, atteso che, nel caso concreto, i correttivi introdotti si sono comunque rivelati insufficienti a garantirne l'ammissione.

#### **A.1) Le ulteriori e diverse soluzioni e la conferma della legittimità dell'ammissione soprannumeraria.**



Anche prendendo in considerazione possibili soluzioni alternative, si ritiene che l'ammissione in soprannumero costituisca l'unica opzione giuridicamente plausibile. Ad avviso di questa difesa, in punto di diritto possono astrattamente ipotizzarsi tre soluzioni: a) l'integrale annullamento delle prove; b) la rimessione a concorso degli oltre diecimila posti illegittimamente attribuiti; c) l'ammissione in soprannumero, in prima sede, di tutti i soggetti che abbiano tempestivamente impugnato gli atti.

Quest'ultima soluzione risulta ancor più praticabile ove si considerino i posti che rimarranno vacanti, come meglio si dirà nel motivo successivo. Del resto, i ricorrenti sono gli unici che non hanno prestato acquiescenza alle modifiche del bando e ai relativi effetti; una simile soluzione appare tanto più equa se si consideri la stessa scelta ministeriale di consentire l'iscrizione anche a soggetti ammessi con una o due insufficienze.

L'ipotesi sub a) deve ritenersi impraticabile, sia perché una tale soluzione soddisferebbe solo in misura del tutto marginale le pretese della parte ricorrente (e infatti è stata formulata nel ricorso esclusivamente in via subordinata e fermamente denegata), sia per le rilevanti conseguenze pratiche che ne deriverebbero. Non può infatti trascurarsi il rischio che il rimedio a una ingiustizia si traduca in una ben più grave e generalizzata ingiustizia, consistente nel sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea per tutti i partecipanti, inclusi coloro che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria e che in una procedura ciclica e annuale come quella di cui si discute dovrebbero ora affrontare una nuova selezione, paradossalmente un nuovo semestre filtro verosimilmente in competizione con nuovi candidati nel frattempo diplomatisi.

Anche l'ipotesi sub b), pur astrattamente sostenibile sotto il profilo giuridico, dovrebbe essere scartata in favore di quella di cui alla lett. c), in ragione dell'insuperabile difficoltà rappresentata dal coinvolgimento di soggetti già ammessi grazie al conseguimento di una o due sufficienze e che, nel frattempo, stanno regolarmente frequentando e studiando da mesi. In una vicenda in cui l'errore è chiaramente imputabile al Ministero, non si comprende per quale ragione l'effetto sanzionatorio dovrebbe ricadere su studenti

che aspirano esclusivamente al conseguimento di un bene della vita costituzionalmente tutelato quale il diritto allo studio.

Nel caso di un nuovo concorso sui posti illegittimamente attribuiti a seguito dei correttivi ministeriali, le nuove prove non sarebbero in alcun modo comparabili con quelle già svolte (del 20 novembre e del 10 dicembre), se non altro per il tempo trascorso. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è legittimo “*comparare prove di contenuto diverso e sostenute in condizioni diverse, dunque prove in realtà non comparabili tra loro*” (TAR Firenze, n. 1108/2011). **Proprio sotto il profilo temporale, inoltre, sussisterebbe il concreto rischio dell'impossibilità di una gestione ordinata della procedura, posto che, al momento in cui la giustizia pervenisse a una definizione della vicenda, i diplomati del prossimo anno saranno già essere pronti a partecipare a una nuova selezione. Escluderli sarebbe impossibile; creare un canale parallelo di accesso allo studio parimenti impraticabile giacché ne deriverebbe una duplicazione della programmazione, difficilmente sostenibile per gli Atenei.**

Resta dunque l'ipotesi sub c), che consente di collocare la parte ricorrente in posizione utile in graduatoria, in soprannumero, con l'onere di sostenere gli esami (a parere di chi scrive quanto meno con correttivi riferiti al voto riportato in fase di selezione nazionale), come peraltro previsto dallo stesso D.M. 22 dicembre impugnato.

Si potrebbe obiettare che una simile soluzione, in presenza di una pluralità di ricorsi, rischi di attribuire ad alcuni candidati un vantaggio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non pienamente corrispondente ai loro meriti. Tuttavia, considerato che parte ricorrente è già stata penalizzata dal tempo trascorso e ha perso quasi un intero anno rispetto ai loro colleghi, non è rinvenibile alcuna soluzione priva di controindicazioni. Quella prospettata da questa difesa appare la più idonea a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, a evitare – secondo una logica di massima riduzione del danno – gli ingiusti pregiudizi connessi alle ipotesi sub a) e b). In realtà, l'unica concreta anomalia risiederebbe nell'ammissione in soprannumero dei candidati che non risultino averne titolo all'esito di una graduatoria rielaborata senza bonus e sui soli punteggi acquisiti nelle tre prove; candidati che, però, non appaiono

dotati di meriti significativamente inferiori rispetto a coloro che sono stati ammessi con un 19 conseguito in una sola materia e con esito nullo nelle altre due. Tutti, in ogni caso, dovranno sostenere e superare i tre esami, posto che la selezione “filtro” non ha funzionato. Considerato, inoltre, che il numero di tali candidati è ragionevolmente limitato, trattandosi di un sottoinsieme ben circoscritto dei ricorrenti che, anche sulla base di una graduatoria rielaborata mediante la mera somma dei punteggi conseguiti nelle tre prove e in assenza di qualsivoglia correttivo, non risulterebbero comunque collocabili nei posti disponibili, il pregiudizio derivante dal superamento del prefissato “numero chiuso” e dalle conseguenti maggiori presenze nelle aule e nei laboratori non appare tale da compromettere la ragionevolezza e l’efficacia della soluzione prospettata. In memoria si dedurrà più diffusamente e funditus sulla questione.

#### **ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 E SS. DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DELL’ART. 24 COST.**

Il MUR non ha riscontrato l’istanza d’accesso, anche con riguardo all’indicazione sul controinteressato, che qui deve intendersi trascritta e che si deposita. I numerosi accoglimenti circa l’onere di ostensione, nessuno appellato ed anzi eseguiti dal MUR, degli anni passati di cui si è dato conto, confermano che il diniego tacito subito è illegittimo. Con le sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1082/18; Sez. VII, n. 3557/22) e di codesto On.le T.A.R. Lazio (Sez. III, n. 7304/2017), inoltre, era già espressamente stato chiarito, con severa condanna alle spese del Ministero, che nulla poteva essere negato in fase di ostensione.

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell’ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

In atti e su più prove si dimostra il superamento della c.d. prova di resistenza che avrebbe, come chiarito, consentito il collocamento in graduatoria e l'assegnazione all'Università degli studi di Foggia, sua prima scelta (il ricorrente in punto di prova di resistenza anche con la minima, comunque avrebbe punteggio utile per l'immatricolazione presso la prima scelta).

#### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati**, mediante pubblici proclami con modalità telematiche. **Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale** (in conformità al D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti banditi via pec.

Per questi motivi, con riserva di gradare successivamente le conclusioni,

#### **SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare anche con ammissione in prima sede e corso di laurea e istruttoria formulata sugli atti richiesti e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al*

*suddetto Corso di Laurea” riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira “al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).*

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l’effetto ammettere parte ricorrente al corso di laurea indicato quale prima opzione (ed in via graduata per le altre sedi) e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati, anche consentendo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il recupero dei crediti formativi universitari;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l’annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.;

3) in via ulteriormente graduata, in accoglimento degli altri motivi secondo l’ordine di graduazione specificato, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l’intero concorso. Anche nella delibazione dei motivi demolitori va valutato in via prioritaria l’interesse ad un accoglimento degli stessi che porti all’ammissione soprannumeraria e non all’annullamento della selezione speso solo in via definitivamente graduata.

Con vittoria di spese e compensi di difesa. Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

*Si chiarisce che, esclusa l’epigrafe (6), le istanze di costituzionalità, risarcitorie, cautelari e istruttorie e le conclusioni (5), il presente atto è composto di n. 35 pagine e rientra dunque nei limiti dimensionali prescritti.*

Roma, 18 febbraio 2026.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti